

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TADASUNI E LA
COMPAGNIA BARRACELLARE DI TADASUNI PER L'ATTIVITA'
DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCEDIO, VIGILANZA RURALE,
VIGILANZA AMBIENTALE, PREVENZIONE DI PERICOLI ALLA
PUBBLICA INCOLUMITA' DURANTE LO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI ED EVENTI NELL'INTERESSE COMUNALE E
ATTIVITA' VARIE.**

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ in
Tadasuni nella sede comunale

TRA

il Comune di Tadasuni, legalmente rappresentato dal Dott. Pierpaolo Pisu,
Responsabile dell'Area Finanziaria interviene al presente atto in nome e per
conto del Comune di Tadasuni, codice fiscale 0074760950;

E

La "Compagnia Barracellare di Tadasuni" con sede in Tadasuni, Via San
Michele nella figura del suo Rappresentante Legale Flore Pasqualino in
qualità Capitano e Legale Rappresentante della Compagnia Barracellare di
Tadasuni nato a Tadasuni il 19/12/1963 C. F. FLR PQL 63T19 L023J
residente a Tadasuni in Via Tirso n° 4

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. _____, adottata dalla Giunta Comunale in
data _____, si dispone, per lo svolgimento dei servizi di cui
ai successivi articoli, di avvalersi della "Compagnia Barracellare di
Tadasuni" e dei propri associati in collaborazione con i servizi sociali,
amministrativi, finanziari e tecnici del Comune di Tadasuni approvando a

tal fine lo schema di convenzione che ne disciplina i rapporti;

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione; dal comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della Legge 15.03.1997, numero 59; e dal comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 267/2000;
- quest'ultima norma dispone che: *“i Comuni e le Province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il Decreto Legislativo 03.07.2017, numero 117 (cosiddetto “Codice del Terzo Settore”) riconosce *“il valore e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”* e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti locali”* (articolo 2 del D. Lgs. n. 117/2017);
- il Codice del Terzo Settore definisce *“volontario”* la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”* (articolo 17 D. Lgs. n. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo numero 117 del 03.07.2017, “Codice del Terzo Settore”;
- il Codice Civile;
- gli articoli 1, comma 1.bis, e 11 della Legge 07.08.1990, numero 241 e ss. mm. ii.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267 (TUEL) e ss. mm. ii.;
- il R.D. n. 403/1898 recante Regolamento delle Compagnie Barracellari in Sardegna;
- la L.R. 25/1988 che prevede che la Compagnia è tenuta alla vigilanza ambientale in tutto il territorio comunale e alla salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Ente Comunale di appartenenza secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione;
- l'art. 8 della L.R. 22/08/2007 n. 9 “Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza”, con il quale, fra l'altro, si ammette l'utilizzo dei Barracelli da parte della polizia locale nello svolgimento delle attività istituzionali proprie in occasione di particolari manifestazioni o altri

eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica.

- il Regolamento comunale della Compagnia Barracellare approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 24.10.2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”*;
- i requisiti richiesti dalla legge affinché organizzazioni e associazioni possano firmare le convenzioni, sono:
 1. il possesso dei requisiti di moralità;
 2. il poter dimostrare *“adeguata attitudine”* da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”*, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del D. Lgs. numero 117/2017).

RILEVATO CHE:

- la Regione Sardegna con la Legge Regionale numero 39 del 13.09.1993 riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini,

salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali;

- la Delibera di Giunta Regionale numero 65/13 del 22.12.2015 “Organizzazione sanitaria degli eventi – manifestazioni programmate” disciplina l'attività di pianificazione dei soccorsi sanitari durante lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni;
- la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 03.08.2021 in base alla quale si ribadisce che tale Registro, istituito dall'art. 5, comma 11, della Legge Regionale numero 10/2020, dovrà essere gestito in modalità telematica dalla Regione Autonoma della Sardegna la cui data di operatività non è ancora nota ma sarà stabilita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e comunicata tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CONSIDERATO CHE:

- non sussistono le condizioni di incompatibilità previste dalla Legge numero 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”, con particolare riferimento al divieto per i dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso la PA negli ultimi tre anni, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della PA;
- che nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo Ente, e con altre realtà del territorio, l’associazione ha sempre dimostrato “*attitudine e capacità operativa*”.

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Deliberazione n, ___, adottata

dalla Giunta Comunale in data , la quale per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, dispone di avvalersi della "Compagnia Barracellare di Tadasuni" e dei propri componenti in collaborazione con i servizi sociali, amministrativi e tecnici del Comune di Tadasuni approvando a tal fine lo schema di convenzione che ne disciplina i rapporti.

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle sue specifiche funzioni e competenze istituzionali, intende sostenere, promuovere e incentivare l'azione solidaristica svolta dalle associazioni locali che, a qualsiasi titolo, svolgono attività di interesse generale senza scopo di lucro e attività di volontariato organizzato nel territorio, nel principio di sussidiarietà dell'articolo 118 della Costituzione. Le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale. Nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il Comune di Tadasuni, riconoscendo il valore e l'apporto della "Compagnia Barracellare di Tadasuni", intende affidarle il compito di organizzare, con il patrocinio e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, le attività da svolgersi nell'anno 2022 indicate nell'articolo 2 della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, il Comune di Tadasuni e la Compagnia Barracellare di Tadasuni convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Il Comune e la Compagnia Barracellare di Tadasuni approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56

del Codice del Terzo Settore, e del Regolamento della Compagnia Barracellare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.10.2019, il Comune si avvale dell'attività della Compagnia Barracellare di Tadasuni e, quindi, affida alla stessa, la gestione delle attività di seguito denominato semplicemente servizio:

1. Vigilanza e monitoraggio costante del territorio comunale al fine di prevenire incendi, danneggiamenti al patrimonio pubblico, eventi calamitosi, collaborando con le autorità competenti e nel rispetto delle reciproche competenze;
2. Campagna antincendio estivo come da prescrizioni regionali comprensiva della lotta agli incendi boschivi e incendi in genere.
3. Attività di supporto alle competenti figure istituzionali che si attivino nel servizio di protezione civile a seguito di eventi calamitosi per rischio idrogeologico, incendi ecc.;
4. Contribuire a far eseguire le ordinanze sindacali e regolamenti comunali;
5. Assicurare la vigilanza su viabilità e ordine pubblico in occasione di manifestazioni, feste e sagre paesane;
6. Controllare ed eventualmente regolare il traffico in occasione di cortei processioni e funerali;
7. Collaborare in via generale per la lotta al randagismo;
8. Collaborare in materia di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti urbani in area pubblica e nella vigilanza sui siti abitualmente oggetto di discarica abusiva.

La Compagnia Barracellare di Tadasuni accetta e si impegna ad eseguirli con

la dovuta diligenza. I servizi indicati saranno svolti da personale appartenente all'associazione stipulante.

Articolo 3 – Finalità

La Compagnia Barracellare di Tadasuni si impegna e garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dei servizi indicati.

Articolo 4 – Servizio

La “Compagnia Barracellare di Tadasuni”, si impegna ad organizzare e garantire il buon esito e la realizzazione delle attività sopra indicate nel corso dell'anno 2022 seguendo scrupolosamente le direttive che saranno impartite dal Comune. A tal fine, è tenuta a confrontarsi con l'Amministrazione Comunale per definire le modalità organizzative delle attività, tempi e durate; pertanto, saranno effettuati incontri periodici di pianificazione e sviluppo del progetto.

Le parti si impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie ed i rispettivi compiti.

Articolo 5 – Continuità nell'erogazione del servizio

Il Comune di Tadasuni, stante l'interesse pubblico connesso a tali attività, metterà a disposizione, a titolo gratuito e compatibilmente con le proprie disponibilità, tutte le aree necessarie, strutture, attrezzature, mezzi e beni mobili di proprietà o, in disponibilità, eventualmente necessari all'attuazione dell'evento. La “Compagnia Barracellare di Tadasuni”, non potrà usare o concedere in uso le attrezzature o gli immobili di proprietà comunale per

scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.

Articolo 6 – Responsabilità

La Compagnia Barracellare di Tadasuni è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. Il Comune è da intendersi, ai fini assicurativi, nel novero dei terzi, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta dall'Associazione tal fine, la "Compagnia Barracellare di Tadasuni" rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune per tutti i danni che dovessero accadere durante la durata del servizio prestato dalla stessa.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, La Compagnia Barracellare di Tadasuni ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da Società AXA Assicurazioni Spa, numero POLIZZE AXA N.407178684 e N.407209207 in data 25/06/2022 scadenza 25/06/2023 La Compagnia Barracellare di Tadasuni garantisce che i volontari e i trasportati inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze stipulate dovrà essere consegnata all'Ufficio Amministrativo del Comune. La Compagnia Barracellare di Tadasuni risponde, inoltre, di tutti i fatti di gestione e del comportamento tenuto dai propri operatori per i compiti assunti con la presente convenzione, esonerando il Comune da ogni e

qualsiasi responsabilità civile e penale per danni e infortuni che dovessero verificarsi alle persone, alle cose anche dei terzi che possano in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Articolo 7 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate, la Compagnia Barracellare di Tadasuni mette a disposizione indicativamente n. 12 componenti.

Articolo 8 – Contributo erogato dal Comune

Per sostenere la Compagnia Barracellare di Tadasuni nella realizzazione del programma, l’Amministrazione Comunale trasferirà all’associazione “Compagnia Barracellare di Tadasuni” un contributo economico annuo pari ad Euro (diconsi eruo) in relazione alle risorse disponibili ed al programma da essa presentato che sarà corrisposto in due tranches la quota del 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione e decorrenza della presente convenzione ed il restante 50% entro 30 giorni al termine dell’annualità dopo la presentazione della relazione finale e tutte le pezze giustificative.

Articolo 9 – Assicurazione e oneri

La Compagnia Barracellare di Tadasuni con la firma della presente convenzione attesta che gli oneri dell’assicurazione per le attività in oggetto rientrano nella somma concessa.

Articolo 10 – Presentazione consuntivo

La Compagnia Barracellare di Tadasuni, predisporrà una relazione con il programma sulle attività oggetto della presente, che dovrà essere autorizzato dal Comune. Successivamente, dovrà predisporre il consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative alle attività oggetto della

presente convenzione, tramite la rendicontazione finale, sottoscritta dal Legale rappresentante della Compagnia Barracellare.

Al termine del periodo considerato, le parti si impegnano ad effettuare valutazioni in termini di efficienza ed efficacia complessiva delle attività.

Articolo 11 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente qualità e quantità del servizio reso dall'Associazione.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune ha la facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte Compagnia Barracellare di Tadasuni. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'associazione violi leggi, regolamenti, anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Compagnia Barracellare di Tadasuni si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile). In caso dovessero insorgere controversie tra le parti circa l'applicazione della presente, queste,

svolto un tentativo amichevole di conciliazione, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto non previsto, Comune ed Compagnia Barracellare di Tadasuni rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Articolo 15 – Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003, numero 163, e dal GDPR 2016/679, la Compagnia Barracellare di Tadasuni dà atto di essere stata informata che i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Articolo 16 – Spese contrattuali

Comune e la Compagnia Barracellare di Tadasuni provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR numero 131/1986).

Comune ed Compagnia Barracellare di Tadasuni hanno letto la presente convenzione che consta a video di tredici pagine oltre la presente, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Comune di Tadasuni

Compagnia Barracellare di Tadasuni _____